

Il danno da vacanza rovinata non è contestabile se non si seguono le indicazioni del Tour Operator

A Pisa una sentenza del giudice di pace dà ragione a un tour operator e a una compagnia aerea chiamati in causa per "**danno da vacanza rovinata**". Lo riporta [Il Tirreno](#) che racconta di due turisti pisani partiti per la Tanzania e costretti a uno scalo inatteso in Kenya a causa di problemi dell'aereo. L'aereo sarebbe ripartito il giorno successivo dopo un pernottamento in hotel ma la coppia decise di raggiungere la Tanzania autonomamente in bus, staccandosi dal gruppo di viaggio organizzato. Proprio questo è l'aspetto che ha causato la **sentenza sfavorevole** del giudice che scrive: «La responsabile del tour operator, raggiunta telefonicamente, aveva loro consigliato di seguire le istruzioni loro impartite dal vettore, senza tentare il "turismo improvvisato". Tuttavia, gli attori non ascoltarono alcun consiglio e decisero per proprio conto di raggiungere la destinazione stabilita». Per questo motivo l'episodio lamentato dai due turisti «è stato solo un disagio che tuttavia la Compagnia aerea ha cercato di alleviare ospitando i passeggeri al meglio per una notte e quindi provvedendo a portarli a destinazione in tempo per partecipare alle operazioni previste dal pacchetto turistico».

Il disagio è quindi scaturito dalla scelta di un percorso alternativo che ha fatto arrivare la coppia più tardi rispetto al resto del gruppo che ha seguito le indicazioni di tour operator e compagnia aerea. Per questo i due turisti, che avevano richiesto 2500 euro di risarcimento, si ritroveranno invece a pagare 1500 euro di spese legali.